

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibile (TASI), dalla tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per l'applicazione della TARI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATO l'art.1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezione fatta per le tariffe riguardanti il tributo comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'apposito regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato, contestualmente al regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sui servizi e a quello inerente l'imposta municipale propria quali componenti dell'imposta unica comunale, con la deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente n. 46 del 20 maggio 2014 e oggetto di successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo in particolare che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede altresì che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legge 244/2016, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2016 n. 304; all'art.11 comma 5, proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, che stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 27 art. 1 Legge 208/15, è stata prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal suddetto terzo periodo art. 1 Legge 147/13 comma 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente

tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa;

RiTENUTO, quindi, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti conformemente a specifica relazione tecnica custodita agli atti d'ufficio;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2017 dal quale emergono costi presunti complessivi pari ad €. 4.000.826,18 (I.V.A. prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, così ripartite:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti
Utenze domestiche	14660	65%	€2.600.537,02
Utenze non domestiche	1148	35%	€1.400.289,16
Totale	15808	100%	€4.000.826,18

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'Area Tributi e riportate nella tabella sottostante:

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
--------------------	---------------	---------------------------------------

Utenze domestiche	14660	1.255.422,06
Utenze non domestiche	1148	593.932,64
Totale	15808	1.849.354,70

RILEVATO che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2017 pari ad euro 4.000.826,18;

RICORDATO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 nella misura specificata nel dispositivo della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano per l'anno 2017;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti la Tari ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2017 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO che, in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del dirigente del settore _____ in data _____, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del dirigente del settore programmazione e controllo finanziario patrimoniale in data _____, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario generale in data _____

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che il costo presunto complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2017 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 4.000.826,18 (I.V.A. prevista per legge inclusa), così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, **approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2017;**
2. di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione – **Allegato A)** – quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, ai sensi del Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) vigente, la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato A, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
4. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano per l'anno 2017;

5. di quantificare, in via previsionale, nell'importo di €.4.000.826,18 al netto del tributo provinciale, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
6. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2017;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente n. 46 in data 20/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
9. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
11. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, contrari, astenuti su presenti e
votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.